

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4001 di mercoledì 03 maggio 2017

La prevenzione e riduzione del rischio elettrico nei luoghi di lavoro

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell'artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sul rischio elettrico: la normativa, la dichiarazione di conformità, le verifiche, i rischi per la salute e la prevenzione.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0155] ?#>

Milano, 3 Mag ? Uno dei rischi lavorativi trasversali e diffusi in quasi tutti i comparti lavorativi è quello relativo al **rischio elettrico**. Un rischio che, come abbiamo già visto in relazione ai casi di infortunio presentati nella rubrica " Imparare dagli errori", può riguardare gli infortuni per contatto elettrico diretto (quando si ha il contatto con una parte attiva dell'impianto elettrico) o indiretto (ad esempio se un individuo viene in contatto con parti metalliche che si trovano in tensione elettrica accidentale). E può avvenire durante l'attività lavorativa ordinaria o durante l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici.

Per tornare a parlare dei rischi elettrici con specifica attenzione, in questo caso, al mondo dell'artigianato e delle piccole e medie aziende (PMI), possiamo fare riferimento al volume " Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare", realizzato dall'Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato Lombardia (OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), una pubblicazione che nasce come strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

Innanzitutto il documento si sofferma sui **referimenti normativi** e ricorda che le norme per la sicurezza degli impianti elettrici sono dettate fondamentalmente dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

È in queste norme che, tra le altre cose, "viene richiesto il rilascio della '**Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte**' al termine dei lavori di installazione, trasformazione o ampliamento dell' impianto elettrico. Si considerano conformi alla Regola dell'arte gli impianti realizzati conformemente alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea".

E si segnala che a questa "Dichiarazione di conformità" deve essere inoltre allegato il progetto dell'impianto, obbligatorio nei casi previsti all'art. 5, comma 2, del D.M. 37/98, "tra i quali quelli relativi ad impianti a servizio degli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq".

Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma poi sull'**impianto di messa a terra** e sulle **verifiche periodiche**.

Riguardo alle verifiche si indica che occorre provvedere a "controllare periodicamente (con cadenze diverse a seconda del tipo di attività, ma comunque almeno ogni cinque anni) l'impianto di messa a terra, effettuando contestualmente le verifiche di interruzione automatica dell'alimentazione e della corrente differenziale e le verifiche di funzionamento delle lampade di illuminazione di emergenza (questo intervento è opportuno con cadenza mensile)".

Quali sono i rischi per la salute del lavoratore?

Il documento indica che il rischio maggiore è quello di **elettrocuzione**. Tuttavia "non occorre trascurare il fatto che un impianto non realizzato in maniera adeguata ai carichi di corrente che deve sopportare o non mantenuto in condizioni controllate può diventare fonte di corto circuito e quindi potenzialmente anche di incendio". E "l'assenza o il non funzionamento di lampade di emergenza possono causare rischio di inciampi o infortunio in situazioni di assenza dell'energia elettrica".

Come sempre il documento, come per gli altri rischi descritti, si sofferma sulla **cartellonistica**, indicando che è necessario "identificare i pozzetti ispezionabili dell'impianto di messa a terra, ed in alcuni casi i quadri elettrici sotto tensione".

Riguardo ai **dispositivi di protezione individuale** si ricorda che il personale non specializzato "non è tenuto ad effettuare interventi di manutenzione all'impianto elettrico. Interventi di manutenzione semplice, ad esempio la sostituzione di una lampadina, possono essere compiuti in assoluta sicurezza semplicemente togliendo tensione alla parte di impianto interessata".

È inoltre necessario chiarire al personale "quali interventi possono essere eseguiti e quali sono tassativamente vietati".

E per **migliorare le condizioni di sicurezza**, conclude il documento, si ricorda che l'impianto elettrico "deve essere realizzato alla regola d'arte e sottoposto a verifiche periodiche".

Inoltre "devono essere acquistate solo attrezzature elettriche a norma e accompagnate da 'Dichiarazione di conformità' rilasciata dal costruttore".

Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato Lombardia, " Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare", 2014 (formato PDF, 4.20 MB).

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul rischio elettrico](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it